



Comune di Porto Torres

Ordinanza Sindacale n° 3 del 28/01/2020

Proponente: Area ambiente, tutela del territorio, urbanistica, edilizia privata

Servizio: Ambiente/Tutela Territorio

Dirigente/Responsabile: Dott. Marcello Garau

Oggetto: **Incendio presso sito Inversol/E' Ambiente Zona industriale Porto Torres – disposizioni urgenti – Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 191 D. Lgs. 152/2006.**

Il Sindaco

Premesso che:

- il giorno 27 luglio 2019 dalle ore 06 circa presso il sito indicato nell'oggetto si è sviluppato un incendio che ha interessato il capannone in uso alla ditta *É Ambiente Impianti Srl* per lo stoccaggio e smaltimento rifiuti industriali e della ditta *In.Ver.Sol Italia Srl* per la produzione e stoccaggio di materiali vernicianti e solventi;
- durante le attività di spegnimento da parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco si è evidenziata la necessità e l'urgenza di allontanare i rifiuti speciali liquidi che si stavano accumulando nelle aree limitrofe;
- che in seguito alla riunione operativa convocata da Sua Eccellenza il Prefetto di Sassari in data 28 luglio 2019 è stata ravvisata la necessità di convocare una ulteriore riunione operativa per la giornata successiva;
- che in tale riunione si è stabilito che la gestione delle terre contaminate provenienti dalle attività di MISE saranno gestite da ciascun produttore di tale rifiuto secondo le norme di riferimento;
- che nella stessa riunione si è stabilito che gli interventi di messa in sicurezza di emergenza (MISE) devono essere effettuati dai proprietari dei siti interessati senza indugio. Il Comune di Porto Torres nella medesima riunione proponeva che venissero eseguite tutte le attività necessarie e immediate affinché in caso di pioggia e/o ulteriori interventi da parte dei Vigili del Fuoco non proseguisse la contaminazione;
- che la situazione di cui al punto precedente si è verificata infatti nelle giornate del 29 e 30 luglio è stato necessario l'utilizzo di ulteriore acqua, schiume e polveri da parte dei Vigili del Fuoco;

Viste le Ordinanze Sindacali n. 28 del 27 luglio 2019 e n. 33 del 2 agosto 2019;

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 41 del 17 ottobre 2019 e n. 2 del 17 gennaio 2020;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

Dato atto che in virtù dell'Ordinanza Sindacale n. 41 del 17 ottobre 2019 i rifiuti speciali liquidi stoccati in via d'urgenza all'interno di 20 autobotti da circa 30 m³ ciascuna, in uso alle ditte Sanna Trasporti Srl, Autotrasporti Demontis S.r.l. e AL Trasporti S.r.l. sostano presso il Centro Regionale Intermodale nella zona Industriale di Porto Torres fino alla loro caratterizzazione ed eventuale travaso presso cisterna, in attesa del definitivo conferimento a norma di legge in impianto autorizzato per lo smaltimento;

Dato atto che i rifiuti liquidi accumulati nelle autobotti sono stati oggetto di campionamento e sottoposti a caratterizzazione e in data 11 dicembre 2019 la ditta E' Ambiente Impianti srl ha trasmesso i referti analitici delle analisi di caratterizzazione eseguite, acquisite al protocollo dell'Ente con n. 2019/44690;

Considerato che, sulla base dei risultati delle analisi di caratterizzazione, è possibile trasferire in cisterne da un metro cubo i rifiuti con le stesse caratteristiche di pericolosità in attesa dell'avvio a smaltimento, al fine di restituire alle ditte di autotrasporto i mezzi finora utilizzati per stoccaggio e ridurre i costi di gestione;

Considerato che in data 26 novembre 2019 (ns prot. n. 2019/42578) la società E' Ambiente Impianti srl ha trasmesso una relazione tecnica illustrativa con la quale richiede di poter svolgere la propria attività di gestione rifiuti presso un nuovo sito della zona industriale La Marinella di Porto Torres allo scopo di garantire continuità nel servizio svolto;

Considerato che le attività svolte dalla società ricomprendono la gestione dei rifiuti sanitari provenienti dalle strutture ospedaliere e ambulatoriali di tutto il centro e nord Sardegna, essendo l'unico impianto del territorio autorizzato al Deposito Preliminare di tali rifiuti;

Considerato che l'interruzione di tali attività porterebbe ad un disequilibrio nel sistema di gestione dei rifiuti sanitari dell'intera Regione Sardegna creando di fatto una situazione emergenziale di carattere ambientale;

Date le gravi conseguenze all'intero sistema di gestione di tali rifiuti causate dall'evento del 27 luglio 2019 si è provveduto a emettere l'Ordinanza Sindacale n. 33 del 3 agosto 2019;

Che in tale atto, ai sensi dell'art. 191 e in deroga agli artt. 190, 193 e 208 del D. Lgs. 152/06, si permetteva alla società E' Ambiente Impianti srl il proseguo della gestione dei rifiuti, all'interno dello stesso sito autorizzato ma in area non interessata all'evento dell'incendio, con il divieto dello stoccaggio a terra dei contenitori in cartone contenenti rifiuti sanitari consistente nel trasbordo (da mezzo piccolo a mezzo grande in affiancamento) per il loro conferimento a impianto di smaltimento entro le 48 ore.

Visto il prolungamento dei tempi di ripristino delle aree coinvolte nell'evento del 27 luglio 2019 e le difficoltà di operatività comunicate dalla società E' Ambiente Impianti srl a causa della notevole quantità di rifiuti gestiti;

Considerato che la società E' Ambiente Impianti srl è titolare delle autorizzazioni rilasciate dalla Provincia di Sassari n.2 del 26 marzo 2010 ex art. 208 del D. Lgs 152/2006 e le iscrizioni nel registro provinciale per le operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata n. 3 e n. 10 del 9 novembre 2018 ex art. 2016 del D. Lgs 152/2006;

Che la suddetta società ha chiesto, al fine di poter garantire il servizio svolto di continuare ad esercire l'attività di gestione rifiuti conformemente alle prescrizioni riportate nelle suddette autorizzazioni presso il sito descritto nella relazione tecnica illustrativa denominata "Ex Loi Box srl – Aspir Sarda sas" ubicato nella via D. Millelire in zona industriale di Porto Torres;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

Visto che con nota prot. n. 2019/55094 del 24 dicembre 2019 il Comune di Porto Torres ha chiesto alla Provincia di Sassari il parere previsto dall'art. 191 comma 3 del D. Lgs 152/2006 in merito alla richiesta presentata dalla società E' Ambiente Impianti srl;

Preso Atto del nulla osta della Provincia di Sassari acquisito al protocollo dell'Ente con n. 2020/1307 del 10 gennaio 2020 in merito alla prosecuzione delle attività di gestione richieste dalla società nel sito identificato;

Preso atto di alcuni errori materiali presenti nell'Ordinanza Sindacale n. 2 del 17 gennaio 2020 si ritiene opportuno annullare la stessa;

Visti gli artt. 183, 190, 193 e 208 del D. Lgs 152/2006;

Visto l'art 198 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di rifiuti;

Visto l'art 191 del D. Lgs 152/06 e s.m.i. nella parte in cui prevede che il Sindaco possa emettere, nell'ambito delle proprie competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a forme speciali di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute dei cittadini e dell'ambiente;

Ritenuto che, per le ragioni meglio precisate in premessa, in seguito ad un'attenta ponderazione dei diversi interessi pubblici che vengono a rilievo, sussistano i motivi di contingibilità ed urgenza richiesti dalla normativa per il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, quali quelle indicate dal summenzionato art. 191, al fine di garantire la migliore forma di tutela della salute e dell'ambiente in concreto realizzabile nel caso di specie;

Considerato che non si ravvisano ulteriori strumenti giuridici né adeguate soluzioni alternative che consentano di fare fronte all'eccezionale situazione di emergenza venutasi a determinare;

Ritenuto pertanto che sussistono i presupposti di fatto e di diritto che giustificano l'adozione di un provvedimento ex artt. 50 e 54 del D. Lgs 267/2000;

ORDINA

ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs 152/20016 per le ragioni meglio precisate in premessa

- l'annullamento dell'Ordinanza Sindacale n. 2 del 17 gennaio 2020;
- il trasferimento dei rifiuti liquidi contenuti delle 20 autobotti attualmente in sosta presso il piazzale del Centro Intermodale Regionale di Porto Torres sito in Porto Torres Zona Industriale in cisterne da 1 metro cubo raggruppando i rifiuti per caratteristiche di pericolosità. Tale trasferimento dovrà essere eseguito dalle ditte proprietarie dei mezzi entro 15 giorni dall'emanazione della presente Ordinanza sotto la sorveglianza del Comune di Porto Torres e previa comunicazione dei tempi e delle modalità operative al Comune di Porto Torres e alla Polizia di Stato – sez. Polizia Stradale;
- lo stoccaggio dei suindicati rifiuti liquidi, quale speciale forma di gestione dei rifiuti ex art 191 D. Lgs 152/2006, in deroga agli artt. 183, 190, 193 e 208 del D. Lgs 152/2006, presso il Centro Intermodale Regionale di Porto Torres, sito in Porto Torres zona industriale;
- alla ditta E' Ambiente Impianti srl di mettere a disposizione le cisterne da un metro cubo (stimate in almeno 600) necessarie per il contenimento dei rifiuti liquidi contenuti attualmente nelle 20 autobotti;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

- alla società E' Ambiente Impianti srl di proseguire l'attività di gestione rifiuti presso l'impianto descritto nella relazione tecnica illustrativa denominata "Ex Loi Box srl – Aspir Sarda sas" ubicato nella via D. Millerire in zona industriale di Porto Torres, in deroga agli artt. 208, 214 e 216 del D. Lgs 152/2006, conformemente alle prescrizioni riportate nelle autorizzazioni rilasciate dalla Provincia di Sassari n. 2 del 26 marzo 2010 ex art. 208 del D. Lgs 152/2006 e le iscrizioni nel registro provinciale per le operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata n. 3 e n. 10 del 9 novembre 2018 ex art. 214 e 216 del D. Lgs 152/2006;
- alla società Inversol Italia srl, la vigilanza continua delle cisterne durante tutta la loro permanenza presso il Centro Intermodale Regionale, con postazione fissa nelle ore notturne e un controllo orario durante quelle diurne; dovranno essere fatte altresì verifiche di eventuali perdite di rifiuti e dovrà essere redatto apposito verbale giornaliero delle attività di sorveglianza, completo di relativa documentazione fotografica, da trasmettere al RUP;

DISPONE

- che la presente Ordinanza sia trasmessa all'Assessorato Regionale all'Ambiente per valutare quanto già richiesto in sede di riunioni tecniche per la dichiarazione di stato di calamità ambientale e per lo stanziamento dei fondi necessari a far fronte a tale emergenza così come già richiesto nella precedente ordinanza;
- che copia del presente provvedimento sia notificato a:
 - Inversol Italia spa;
 - E' Ambiente Impianti srl;
 - Consorzio Industriale Provinciale Sassari;
 - Sanna Trasporti srl;
 - Autotrasporti Demontis srl – Alghero;
 - Al Trasporti srl;
 - Regione Autonoma della Sardegna Assessorato Enti Locali;
 - Regione Autonoma della Sardegna Assessorato Difesa Ambiente.

DISPONE INFINE

che copia del presente provvedimento venga trasmesso a:

- Prefettura di Sassari
- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale e per la Salvaguardia del Territorio e delle Acqua
- Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Ministero della salute
- Ministero delle Attività Produttive
- Presidente della Regione Sardegna
- Provincia di Sassari
- ARPAS Dipartimento di Sassari
- ASSL Sassari - Servizio di Igiene e Sanità Pubblica
- Compagnia Carabinieri di Porto Torres
- Nucleo Operativo Ecologico – Carabinieri
- Capitaneria di Porto di Porto Torres
- Comando di Polizia Locale
- Syndial spa
- Versalis spa

INFORMA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

- che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Marcello Garau, in qualità di Dirigente *ad interim* dell'Area Ambiente, Tutela del Territorio, Urbanistica ed Edilizia Privata di questo Ente;
- che gli atti relativi al presente procedimento sono depositati presso il Servizio Ambiente dell'Area Ambiente, Tutela del Territorio, Urbanistica ed Edilizia Privata - via Ponte Romano n. 55 - 07046 Porto Torres (SS).

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7/8/1990 n. 241 si comunica che la presente ordinanza può essere impugnata nante il Tribunale Amministrativo della Sardegna nel termine di 60 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza della medesima (Artt. 29 e 41 del D. Lgs. 2/7/2010 n. 104) ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza (artt. 8 - 9 e ss. D.P.R. 24/11/1971 n. 1199).

IL SINDACO